



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-07-2004 (punto N. 25)

Delibera

N .715

del 20-07-2004

Proponente

TOMMASO FRANCI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Paolo Matina

Estensore: Franco Gallori

Oggetto:

Convenzione tipo tra AATO e soggetti gestori di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. 36/94 ed enti di gestione dei comprensori di bonifica di cui all'art. 16 della L.R. 34/94. Revoca della delibera G.R. n. 1345/2003.

Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

ANGELO PASSALEVA

ENRICO ROSSI

MARIA CONCETTA ZOPPI

ALLEGATI N°: 2

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	all. A
B	Si	Cartaceo+Digitale	all. B

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

Vista la L.R. 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della L.36/94 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. R. 5 maggio 1994, n. 34 “Norme in materia di bonifica” e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. 29 luglio 2003 n. 38 di “Modifiche al sistema della contribuenza e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8,10,14,16,17,20 e 24 della L.R. 34/94”;

Richiamata la propria delibera n. 1345 del 15.12.2003, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione Tipo per la definizione, ai sensi dell’art. 16, comma 8 della L.R.34/94, del contributo dovuto dalle Autorità di Ambito o dai soggetti gestori di cui alle L. 36/94 e L.R. 81/95 per il beneficio tratto dagli stessi dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche da parte degli Enti gestori della bonifica;

Rilevato che in fase di definizione delle specifiche convenzioni tra Autorità di Ambito o con i soggetti gestori di cui alle L. 36/94 ed Enti di bonifica sono insorte difficoltà e interpretazioni diverse delle disposizioni normative che non hanno consentito la sottoscrizione delle medesime convenzioni;

Preso atto che dunque si sono resi necessari ulteriori approfondimenti per la definizione di un più chiaro e preciso indirizzo regionale, anche al riguardo di una esigenza di uniformità delle medesime convenzioni sul territorio regionale, e che a tale proposito la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 1997 del 15.4.2004, ha affidato al prof. Ennio Paris l’incarico di consulenza per la definizione di specifici indirizzi per il calcolo beneficio tratto dalle Autorità di Ambito o dai soggetti gestori di cui alle L. 36/94 e L.R. 81/95 dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche da parte degli Enti gestori della bonifica;

Preso atto che è stato costituito un tavolo tecnico regionale composto da rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti integrato dal prof. Paris che ha definito una metodologia per la valutazione del beneficio di scolo e la determinazione del contributo dovuto dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale o dai soggetti gestori di cui alla L. 36/94 agli Enti gestori della bonifica ai fini dell’applicazione del comma 7 dell’art. 16 della L.R. 34/94;

Preso atto che la suddetta metodologia è stata sottoposta all’attenzione ed alla valutazione degli Enti coinvolti nella conclusiva riunione svoltasi in data 12.7.2004;

Rilevato che conseguentemente si rende necessario modificare la Convenzione Tipo approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1345 del 15.12.2003;

Visti i pareri resi dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali, dalla CISPEL, dall’URBAT e dall’UNCEM Toscana in relazione alla metodologia elaborata dal tavolo tecnico regionale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere :

- alla revoca della propria delibera n. 1345 del 15.12.2003;
- all'approvazione dell'Allegato A "Linee guida per la valutazione del beneficio di scolo" per la determinazione del contributo dovuto dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale o dai soggetti gestori di cui alla L. 36/94 agli Enti gestori della bonifica, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- all'approvazione dell'Allegato B - Nuova Convenzione Tipo di cui all'art. 16 comma 12 della L.R. 34/94 (Allegato B), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che i suddetti allegati A e B costituiranno riferimento generale per tutti i soggetti e, in forma transitoria e sperimentale, consentiranno nel primo anno di attuazione della legge di addivenire ad accordi transitori, ai fini dell'emissione dei ruoli di contribuenza, fermo restando che in ogni realtà dovranno essere trovati accordi più idonei alle peculiari situazioni, anche in riferimento ad eventuali intese storicamente definite, gradualità e specificità locali per la definizione di intese a regime;

Ricordato che la legge Regionale n. 38/2003 prevede all'art. 16 che, in caso di mancata stipula della Convenzione tra Autorità di Ambito o soggetti gestori di cui alle L. 36/94 e L.R. 81/95 ed Enti di gestione della bonifica, la Regione provvede in via sostitutiva;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di revocare la propria delibera n. 1345 del 15.12.2003;
- di approvare l'Allegato A "Linee guida per la valutazione del beneficio di scolo" per la determinazione del contributo dovuto dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale o dai soggetti gestori di cui alla L. 36/94 agli Enti gestori della bonifica, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'Allegato B - Nuova Convenzione Tipo di cui all'art. 16 comma 12 della L.R. 34/94 (Allegato B), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che i suindicati allegati A e B costituiranno riferimento generale per le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, per i soggetti gestori di cui alla L. 36/94 e alla L.R. 81/95 e per gli Enti gestori della bonifica e, in forma transitoria e sperimentale, consentiranno nel primo anno di attuazione della legge di addivenire ad accordi transitori, ai fini dell'emissione dei ruoli di contribuenza, fermo restando che in ogni realtà dovranno essere trovati gli accordi più idonei alle peculiari situazioni, anche in riferimento ad eventuali intese storicamente definite, gradualità e specificità locali per la definizione di intese a regime;

In ragione del suo particolare rilievo si dispone, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 comma 3 e 3 comma 1 della L.R. 15 marzo 1996, n. 18 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti", la pubblicazione del presente provvedimento per intero, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
Valerio Pelini

Il Responsabile dell'Area di Coordinamento
Prevenzione Integrata degli inquinamenti
e Servizi a rilevanza ambientale

Paolo Matina

Il Direttore Generale
Roberto Forzieri

REGIONE TOSCANA

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL BENEFICIO DI SCOLO

Firenze, 12 luglio 2004

1. PREMESSA

Al fine di individuare strategie condivise nell'attuazione di quanto disposto dalla L.R. 34/94 e successive modifiche, la Regione Toscana ha avviato una serie di attività di confronto tra i diversi Enti interessati, a partire dalla prima riunione del 13 maggio 2004, presieduta dall'Assessore Franci, ove, tra l'altro, è stato concordato di istituire un Gruppo di Lavoro con la finalità di elaborare una proposta tecnica in relazione a quanto disposto dall'art. 16 della citata legge circa la valutazione del "beneficio di scolo" che si manifesta a favore del Gestore di una rete del Servizio Idrico Integrato quando tale rete recapiti scarichi nella rete di un comprensorio di bonifica.

Il Gruppo di Lavoro, costituito da un rappresentante per le AATO, uno per i Gestori del Servizio Idrico Integrato, uno per le Comunità Montane, uno per i Consorzi di Bonifica, con il coordinamento della Regione Toscana, si è riunito il giorno 20 maggio 2004 presso la Regione Toscana, con partecipazione allargata ad altri rappresentanti degli Enti interessati.

In tale riunione è stato concordato di incaricare lo scrivente di redigere una prima proposta mirata alla valutazione del "beneficio di scolo", tenendo anche conto delle indicazioni e dei criteri che i diversi Enti hanno già prodotto e trasmesso alla Regione Toscana.

La presente relazione illustra una prima proposta di metodologia finalizzata alla valutazione del beneficio di scolo.

Conviene subito premettere che, a prescindere dall'algoritmo di calcolo, l'approccio adottato deve prima di tutto essere basato su criteri oggettivi, razionali e omogenei sul territorio, e ciò al fine di garantire, sia nei confronti degli Enti interessati, sia nei confronti dell'utenza, condizioni di trasparenza e riproducibilità dei risultati ottenuti.

La metodologia di seguito proposta, seppur coerente con i principi sopra richiamati, non deve essere ritenuta definitiva ma viceversa, come strumento di lavoro di partenza che, attraverso i vari contributi degli Enti interessati, consentirà il raggiungimento dell'obiettivo finale.

Una prima verifica del metodo di seguito illustrato è stata concordata nella riunione del Gruppo di Lavoro del 26 maggio 2004 mediante la specifica applicazione ai Comprensori n. 4 Media Valle del Serchio, n. 16 Consorzio Area Fiorentina, e n. 14 Consorzio Padule di Fucecchio.

Nella successiva riunione del 17 giugno 2004 sono stati esaminati e discussi i primi risultati ottenuti dall'applicazione del metodo al Comprensorio n. 4 – Media Valle del Serchio.

E' stata riconosciuta la validità del metodo in termini dei principi generali che lo ispirano, seppur sottolineando la necessità di approfondirne i criteri applicativi.

In particolare, il Consorzio Area Fiorentina ha rilevato l'esigenza di tener conto delle proprie realtà territoriali specifiche nella determinazione e quantificazione del beneficio.

Tali esigenze sono state formalizzate nel documento dell'URBAT del 7 luglio 2004, in riferimento al quale si può concludere che:

- il criterio proposto tiene conto anche delle attività di manutenzione nei tratti del reticolo posti a monte delle immissioni di scarico;
- tali attività potranno essere incluse nella valutazione del beneficio in relazione alle diverse e specifiche realtà territoriali di ciascun comprensorio;
- sempre con riferimento alle specifiche realtà territoriali, l'identificazione del beneficio può essere effettuata anche in riferimento al beneficio indiretto, vale a dire al beneficio che il Gestore ottiene, anche senza immettere direttamente i propri scarichi nella rete del Consorzio, per le attività di manutenzione che il Consorzio svolge e che permettono comunque il recapito finale delle acque di scarico. La valutazione di tale beneficio dovrà essere tuttavia condotta sempre sulla base dei concetti ispiratori del metodo di seguito illustrato e del quale si fornisce una metodologia applicativa. Tale metodologia, per come è formulata, può essere adattata alle diverse realtà territoriali nelle quali si svolgono le attività dei Consorzi e dei Gestori.

2. INTRODUZIONE

La L.R. 34/98, modificata con la L.R. 38/2003, istituisce un legame, peraltro già sancito dalla L. 36/94, tra le attività di gestione delle reti idrografiche, naturali e/o artificiali, proprie dei Consorzi di Bonifica o Comunità Montane (di seguito indicati come Consorzi), e quelle delle reti di drenaggio urbano, affidate ai Gestori del Servizio Idrico Integrato (di seguito indicati come Gestori).

I Consorzi, istituzionalmente, svolgono le attività della bonifica con gli obiettivi prevalenti di difesa del suolo, regimazione delle acque e tutela dell'ambiente (art. 9). Il ruolo dei Consorzi è pertanto inserito, almeno in senso prevalente, nel ciclo idrologico "naturale" dell'acqua, che è considerata come fonte di rischio per la collettività.

I Gestori svolgono viceversa le loro attività all'interno di un ciclo di utilizzo dell'acqua, che è qui considerata come risorsa per la collettività, all'interno del quale le varie fasi (captazione, trattamento, distribuzione, scarico) sono facilmente identificabili, quantificabili e riconducibili a valutazione economica.

I due diversi cicli dell'acqua vengono a intersecarsi, almeno sotto l'aspetto normativo, solo nella fase di "scarico" o, per meglio dire, nella fase di allontanamento dell'acqua che, ove ricorrano le condizioni previste, si manifesta nel recapito alla rete del Consorzio.

In realtà, le intersezioni tra i due "cicli dell'acqua" si possono manifestare anche nelle altre fasi: le opere di approvvigionamento idrico possono infatti concorrere alla difesa idraulica e alla tutela dell'ambiente, come viceversa le opere di difesa del suolo e di regimazione dei corsi d'acqua contribuiscono alla tutela della risorsa e a garantirne le condizioni di utilizzo.

Da queste considerazioni, seppure schematiche e generali, si trae la conclusione che i benefici derivanti dalle attività dei Consorzi e dei Gestori non sono tra loro indipendenti. Deve pertanto essere accettato il principio in base al quale l'individuazione e la quantificazione dei benefici non possono che essere condotte in modo convenzionale e quindi condiviso.

3. IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIO

Il primo punto base è rappresentato dalla identificazione del beneficio. Infatti è proprio “*in relazione al beneficio tratto*” che i Gestori . sono tenuti a contribuire alle spese dei consorzi, come indicato nell’art. 16, comma 7 della Legge R. 34/94. La stessa legge viceversa non definisce in modo esplicito quale sia tale beneficio.

Ai fini della identificazione del beneficio si premettono le seguenti considerazioni:

- 1) Il comma 5, art. 16 LR 34/94 afferma che *I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica..... come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto* (ripreso dall’art. 27, comma 3 L. 36/94). Al successivo comma 6 si afferma che *Gli immobili, in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del s.i.i.sono esentati dal pagamento del contributo consortile connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue, fermi restando gli altri obblighi contributivi* Nel successivo comma 7 si afferma che *I gestori del s.i.i. e i comuni per l’eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di “acque reflue urbane”sono tenuti a contribuire alle spese dei consorzi di bonifica in relazione al beneficio tratto.....*
- 2) La lettura dei tre commi precedenti evidenzia innanzitutto una terminologia differenziata relativamente a scarichi, acque reflue, acque reflue urbane , nella quale solo l’ultimo termine ha una definizione normata dall’art. 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. 11-5-1999 n. 152.
- 3) Partendo dal comma 7, si può osservare che i Gestori . sono tenuti a contribuire alle spese in relazione al beneficio tratto, senza che sia esplicitamente dichiarato quale tipo di “**scarico**” sia da considerare ai fini del beneficio, se non quello che si può desumere dalla frase “*nell’ambito dei servizi loro affidati*”. In via generale si può affermare che i servizi assoggettabili a tariffa sono quelli relativi al Servizio Acquedottistico, al Servizio Fognatura e al Servizio Depurazione (artt. 13,14 L. 36/94, Del. CIPE n. 131/02). In particolare, l’art. 14 della L. 36/94 (Tariffa sul Servizio di Fognatura e Depurazione) afferma al comma 3 che “...

al fine della determinazione della quota tariffaria.... il volume d'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata”.

- 4) Il comma 12, art. 16, LR 34/94 afferma che gli oneri derivanti dalla convenzione tra Consorzi e ATO sono coperti dalla tariffa del s.i.i. e pertanto parrebbe di dover fare riferimento agli scarichi connessi a tali servizi.
- 5) **Si può quindi concludere** che, ai fini della identificazione del beneficio ottenuto, per “**scarico del s.i.i**” si debba intendere esclusivamente quello generato dalle utenze del s.i.i. Tale interpretazione è anche espressa dal Comitato di Vigilanza Uso Risorse Idriche nel documento “Relazione al Parlamento sullo stato dei Servizi Idrici – Anno 2002” ove si afferma, tra l’altro che *Non c’è dubbio che il s.i.i. disciplinato dalla L. 36/94 riguardi soltanto le acque civili. L’utente che riceve acqua potabile genera acqua reflua*
- 6) Sempre nell’ambito dei servizi affidati al s.i.i., nello “**scarico del s.i.i**” è compresa l’eventuale quantità d’acqua per il raggiungimento del grado di diluizione che deve essere garantito prima di sversare nel recettore finale (artt. 18 e 19 LR 23.01.86 n.5). Tale quantità è compresa tra 3 e 5 volte la portata media sulle 24 ore scaricata in tempo asciutto.

Si può pertanto concludere che il beneficio per i Gestori è identificabile nell’utilizzo della rete del Consorzio che consente il collettamento e l’allontanamento delle acque generate nell’ambito del s.i.i..

L’utilizzo della rete del Consorzio è reso possibile dalla attività di gestione, manutenzione e controllo che lo stesso Consorzio svolge per garantire le condizioni di funzionalità e efficienza della rete. Tali condizioni non sono ovviamente riconducibili alle sole caratteristiche del tratto ove è localizzato lo scarico, ma anche alle condizioni generali dei tratti a monte e a valle.

Infatti, se si considerano ad esempio le attività di manutenzione condotte sui versanti e sul reticolo dei bacini montani, queste producono effetti benefici sul trasporto solido e sulla regimazione delle acque, riducendo i fenomeni di interrimento e il rischio di danno per i tratti vallivi.

In generale, i benefici apportati dalle attività di bonifica (ai sensi di quanto previsto dalla LR 34/94), anche se inscindibili in linea di principio, possono essere convenzionalmente distinti in relazione al tipo di attività svolta:

- benefici per attività di allontanamento delle acque (o attività di scolo), riferiti alle condizioni ordinarie del deflusso che mediamente si manifestano con frequenze annuali;
- benefici per attività di difesa del suolo e di difesa idraulica (o attività di difesa del territorio), riferiti alle condizioni di deflusso con frequenza superiore a quella annuale.

Una possibile schematizzazione dei concetti sopra esposti è riportata nella FIGURA 1, ove è evidenziata in particolare l'interazione tra le diverse attività di bonifica.

Sulla base di tale suddivisione, è ragionevole assumere che l'utilizzo della rete consortile da parte del Gestore sia direttamente connesso alle attività di allontanamento delle acque che, a loro volta, interagiscono con le attività di difesa del territorio.

Sulla base del ragionamento sopra esposto che porta alla identificazione del benefico, si procederà alla quantificazione del beneficio secondo i criteri illustrati nel paragrafo successivo.

IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICI




FIGURA 1

4. LA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO DI SCOLO (ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE)

4.1. *Principio di quantificazione*

Il principio per la quantificazione del beneficio si basa sulle seguenti assunzioni:

- poiché il beneficio consiste nell'utilizzo della rete consortile, la valutazione economica di tale utilizzo deve essere commisurata sia ai costi che il Consorzio deve sostenere per la gestione della rete stessa, sia alla entità di utilizzo della rete da parte del gestore;
- l'entità di utilizzo della rete consortile da parte del Gestore è proporzionale al volume medio annuo di scarico V_s e al percorso che tale volume deve compiere all'interno della rete consortile. Il riferimento ai volumi di scarico, anziché per esempio alle portate, è giustificato dal fatto che l'"usura" della rete è prevalentemente connessa alla successione delle portate transistanti nel tempo, quindi al loro effetto integrale che si riflette appunto nel volume medio annuo;
- i costi di gestione della rete sono quelli desumibili dai Piani di Classifica del Consorzio.

4.2. *La valutazione del beneficio*

Per semplicità di esposizione si farà riferimento al caso di un singolo scarico V_s recapitato dal s.i.i. ad una rete consortile opportunamente suddivisa in N tratti aventi ciascuno caratteristiche mediamente omogenee.

Indicando con V_{t_i} il volume medio annuo che transita nel tratto *i-esimo* di rete consortile a valle dello scarico V_s e con C_{t_i} il costo totale di gestione di tale tratto, la valutazione del costo di gestione C_{s_i} riferito allo scarico considerato che transita nel tratto *i-esimo* risulta:

$$C_{s_i} = V_s \frac{C_{t_i}}{V_{t_i}}$$

Indicando con N_v il numero dei tratti che compongono il percorso dello scarico V_s dal tratto di immissione fino al recapito finale della rete consortile, il costo complessivo di gestione C_s imputabile allo scarico V_s risulta pertanto:

$$C_s = \sum_{i=1, N_v} C_{s_i} = \sum_{i=1, N_v} V_s \frac{C_{t_i}}{V_{t_i}}$$

e quindi in definitiva:

$$(1) \quad C_s = V_s \sum_{i=1, N_v} \frac{C_{t_i}}{V_{t_i}}$$

dove la sommatoria, come già detto, è estesa a tutti i tratti di rete percorsi dallo scarico V_s .

Il costo C_s che scaturisce dall'applicazione della formula 1) costituisce pertanto la valutazione del benefico associato allo scarico V_s .

Occorre adesso definire i criteri per la quantificazione dei singoli termini che compaiono nella 1).

a) Il volume di scarico V_s

Il valore di V_s per ciascun scarico sarà calcolato, su base media annua, in funzione dei volumi erogati dal s.i.i., V_e , (eventualmente corretti e/o integrati con dati relativi a utenze dotate di fonti di approvvigionamento private). Tale valore sarà fornito dal s.i.i.

A questi andranno aggiunti, in presenza di fognature miste, i volumi necessari al raggiungimento del grado di diluizione previsto per legge, V_d .

Il volume di diluizione V_d sarà valutato tenendo conto del numero dei giorni piovosi medi annui, G_p , e del fattore di diluizione f_d , secondo l'espressione:

$$V_d = f_d G_p \frac{V_e}{365}$$

Pertanto il volume di scarico V_s risulta:

$$V_s = V_e + f_d Gp \frac{V_e}{365}$$

Tale metodologia potrà essere utilizzata anche in presenza di reti separate in relazione al trattamento delle acque di prima pioggia.

b) Il costo totale di gestione C_{t_i}

Il costo totale di gestione del tratto *i-esimo* C_{t_i} deve ovviamente tener conto sia dei costi relativi alla manutenzione, esercizio, vigilanza del tratto stesso, sia dei costi afferenti alle opere di regimazione e di sistemazione che producono benefici in termini di efficienza idraulica del tratto stesso. In tal senso si distinguono tre voci di costo:

- costo per **opere “puntuali”** (impianti di sollevamento, portelle,.....) , C_{p_i} , presenti nel tratto *i*-esimo, stimabile in funzione dei costi di esercizio e manutenzione di tali opere;
- costo per **opere “lineari”** (canali, corsi d’acqua...), C_{l_i} , calcolabile come il prodotto tra il costo unitario areale di manutenzione c_m e la superficie del tratto *i*-esimo. Quest’ultima è ricavabile dalla conoscenza della lunghezza del tratto, L_i , e della sua larghezza media B_i ;
- costi per **opere di tipo “areale”** (sistemazioni idraulico-forestali, aree di laminazione,.....), C_{a_i} , calcolabile come il prodotto tra il costo unitario c_a e la superficie del tratto *i*-esimo. Il costo unitario c_a sarà calcolato ragguagliando i costi complessivi a livello di bacino C_a alla superficie complessiva dei canali di competenza del Consorzio presenti nel bacino;

Il costo totale di gestione C_{t_i} può essere espresso pertanto nella seguente forma:

$$C_{t_i} = C_{p_i} + (c_m + c_a)L_i B_i$$

c) Il volume totale V_t

Il volume V_t sarà calcolato in funzione della piovosità totale media annua e del coefficiente di deflusso medio del bacino sotteso da tratto i-esimo.

L'applicazione della procedura sopra esposta, applicata a tutti gli scarichi che il s.i.i. immette nella rete consortile, consente la valutazione dell'importo complessivo che il s.i.i. dovrà corrispondere annualmente al Consorzio in relazione al beneficio ottenuto.

Nelle FIGURE 2, 3, 4, e 5 sono riportati, a titolo esemplificativo, le schematizzazioni dei concetti sopra esposti per la stima dei parametri che intervengono nella formula 1). In particolare, nella FIGURA 2 è riportato lo schema illustrativo per i volumi di scarico V_s , e i volumi totali V_t . Nelle FIGURE 3, 4 e 5 sono riportati gli schemi illustrativi per i costi afferenti a opere puntuali (costi puntuali), a opere lineari (costi lineari), e a opere areali (costi areali).




FIGURA 2 – Schema dei volumi di scarico V_s e dei volumi totali V_t

SCHEMA DEI COSTI AREALI




FIGURA 3 – Schema illustrativo dei “costi areali”




FIGURA 4 – Schema illustrativo dei “costi lineari”

SCHEMA DEI COSTI PUNTUALI




FIGURA 5 – Schema illustrativo dei “costi puntuali”

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

(Art. 16, comma 12, della L.R. 34/1994, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 luglio 2003, n.38)

fra

Enti di gestione dei Comprensori di bonifica

e

- 1) Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di cui alla L.R. 81/1995
ovvero**
- 2) Soggetti gestori di cui all'art. 10, comma 3 della Legge 36/1994
ovvero**
- 3) Soggetti attualmente gestori dei servizi, nel caso in cui non sia ancora affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato al gestore unico di ambito di cui alla L.R. 81/1995 e diversi a quelli di cui al punto 2**

tra

Il Consorzio di Bonifica/ Comunità Montana/ Provincia di/ in qualità di Ente di gestione del Comprensorio di Bonifica n°..... -.....
..... di cui alla deliberazione G.R con sede in
.....

e

- L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale...../
- ovvero
- Il soggetto gestore di cui all'art. 10, comma 3 della L. 36/1994...../
- ovvero
- Il soggetto/soggetti attualmente gestori dei servizi, nel caso in cui non sia ancora affidata la gestione del servizio idrico integrato al soggetto unico di ambito di cui alla L.R. 81/1995
...../

Premesso

- che ai sensi dell'art. 16 comma 6, della L.R. 34/1994, come modificato, da ultimo dalla L.R. 29 luglio 2003, n.38, gli immobili ricompresi nel Comprensorio di Bonifica n°....., in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato, sono esentati dal pagamento della quota parte di contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue, fermi restando gli altri obblighi contributivi se dovuti per le attività effettuate ai sensi della L.R. 34/1994.

Considerato

- 1) che l'AATO, istituito ai sensi della L.R. 81/1995, e successive modifiche, ha affidato il servizio idrico integrato alla Società..... in data.....(di seguito Gestore SII)
ovvero
- 2) che nell'AATO vi sono anche i seguenti soggetti gestori salvaguardati ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 36/1994.....
ovvero
- 3) che nell'Ambito Territoriale Ottimale.....operano, in attesa dell'individuazione del soggetto Gestore Unico, i seguenti gestori dei servizi idrici.....

Considerato

Che, conseguentemente, si è resa possibile l'individuazione dei soggetti di cui sopra obbligati al versamento della quota parte di contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue;

Tenuto conto

- che ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 36/1994, l'obbligo contributivo dei soggetti che utilizzano il sistema scolante del Comprensorio di bonifica n° per lo scarico delle acque reflue, va determinato in proporzione al beneficio ottenuto;
- che il suddetto principio di cui all'art. 27 della legge 36/1994 è stato ripreso dall'art. 16, comma 5 della L.R. 34/1994, che stabilisce che: "I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai Consorzi di bonifica o agli altri soggetti competenti come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto";
- dell'Allegato A : "Valutazione del beneficio di scolo", che definisce la metodologia per la determinazione del contributo dovuto dalle Autorità di Ambito territoriale Ottimale o dai soggetti gestori di cui alle L. 36/94 agli Enti di bonifica;

Tutto ciò premesso

tra le parti come sopra rappresentate

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse e l'Allegato A : "Valutazione del beneficio di scolo" formano parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Articolo 2

Obblighi per l'AATO (nel caso di cui al punto 1 del primo considerato delle premesse)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 12, della L.R. n. 34/1994, l'AATO n° provvederà ad integrare la Convenzione di affidamento stipulata con il Gestore del SII e disciplinata dall'art. 4 della L.R. 26/1997, sulla base della presente convenzione, che stabilisce precisi obblighi in capo ai soggetti che, ai sensi dell'art. 27 comma 3, della legge 36/1994, utilizzano le opere di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque reflue, come determinato ai sensi del successivo articolo 6.

Obblighi per il soggetto gestore di cui all'art. 10, comma 3 della legge 36/1994 (nel caso di cui al punto 2 del primo considerato delle premesse)

Il soggetto gestore si impegna a versare all'Ente di gestione del comprensorio di bonifica n..... l'importo relativo al contributo di bonifica per lo scolo delle acque reflue urbane nella misura che sarà determinata in via definitiva secondo quanto previsto al successivo articolo 6.

Obblighi per il soggetto/i attualmente gestore/i dei servizi (nel caso di cui al punto 3 del primo considerato delle premesse)

Il soggetto/i che attualmente gestisce i servizi, soggetto diverso dal gestore unico e dal soggetto gestore di cui rispettivamente ai precedenti casi, si impegna a versare all'Ente di gestione del comprensorio di bonifica n..... l'importo relativo al contributo di bonifica per lo scolo delle acque reflue urbane nella misura che sarà determinata in via definitiva secondo quanto previsto al successivo articolo 6.

Articolo 3

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 6 della L.R. 34/1994, gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato, e che scaricano nella rete scolante naturale

o artificiale del Comprensorio di bonifica n° sono indicati nella cartografia allegata (allegato n.) e sono tutti situati entro il perimetro del comprensorio, come indicato nello statuto consortile approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° del (ovvero come indicato nella deliberazione G.R. 315/96 e sue modifiche e integrazioni).

Gli eventuali aggiornamenti della cartografia di cui sopra dovranno essere comunicati all'Autorità di Ambito.

Articolo 4

Le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche, attualmente di competenza del Consorzio di Bonifica/Comunità Montana/Provincia, da cui i soggetti gestori traggono beneficio per l'allontanamento delle acque reflue sono individuate nella cartografia allegata alla presente convenzione quale parte integrante della stessa. (All. n°).

Il soggetto di cui sopra notifica al Consorzio di bonifica/Comunità montana/Provincia di, prima dell'attivazione, ogni nuovo recapito di acque reflue o eventuali modifiche a quelli esistenti.

Articolo 5

I recapiti di acque reflue nelle opere di bonifica e nel reticolo di competenza del consorzio di Consorzio di Bonifica/Comunità Montana/Provincia, per i quali è dovuto il contributo di cui all'art. 2 , censiti in applicazione del comma 5 dell'art. 16 della L.R. 34/1994, da cui i soggetti gestori traggono beneficio per l'allontanamento delle acque reflue, sono individuati nella cartografia allegata alla presente convenzione quale parte integrate della stessa.

Il soggetti gestori elencati ai punti 121 e 2 del primo considerato delle premesse, sono obbligati a notificare al Consorzio di bonifica/Comunità montana/Provincia, prima dell'attivazione, ogni nuovo recapito di acque reflue o eventuali modifiche a quelli esistenti.

Articolo 6

Il contributo a carico del Soggetto gestore da versare al Consorzio di bonifica/ Comunità montana/ Provincia è determinato in relazione al beneficio che il Soggetto trae dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche, determinato in via definitiva dal piano di classifica, adeguato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della L.R. 34/1994 con riferimento generale, se necessario, alle "Linee guida per la valutazione del beneficio di scolo", allegate alla delibera regionale di approvazione della convenzione Tipo

Articolo 7

Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 8, il Soggetto gestore corrisponderà al Consorzio/Comunità montana /Provincia il contributo secondo le regole e le modalità in vigore presso i rispettivi concessionari/soggetti cui è affidata la riscossione dei contributi consortili.

Articolo 8

In sede di prima applicazione della presente convenzione, in attesa della definizione dei piani di classifica, il Soggetto gestore si impegna a versare al Consorzio di bonifica/Comunità montana/Provincia, a titolo di anticipazione degli obblighi contributivi che saranno definiti con il piano di classifica, una somma di Euro da versarsi entro 60 giorni dalla stipula della convenzione e salvo conguaglio.

Articolo 9

Gli oneri fiscali in caso di registrazione della presente convenzione sono a carico del richiedente.

Articolo 10

Le norme contenute nella presente convenzione costituiscono una disciplina unitaria ed inscindibile e le relative clausole sono suscettibili di modifiche soltanto in conseguenza di disposizioni legislative e regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale.